

3304

fr

1

8 luglio 2014

Repubblica e Cantone
Ticino

Il Consiglio di Stato

Ufficio federale della sanità pubblica
Divisione radioprotezione
Schwarzenburgstrasse 165
3003 Berna

Legge federale sulla protezione dai pericoli delle radiazioni non ionizzanti e degli stimoli sonori (LRNIS)

Procedura di consultazione

Gentili Signore, egregi Signori,

in riferimento alla comunicazione dell'Onorevole Consigliere federale Signor Berset datata 9 aprile 2014 inerente la consultazione in oggetto, vi ringraziamo per averci consultato e vi esprimiamo le seguenti considerazioni.

Il progetto riguarda una nuova legge federale che si prefigge di proteggere le persone dalle radiazioni non ionizzanti (RNI) e dagli stimoli sonori pericolosi per la salute. In sintesi essa disciplina l'importazione, il transito, lo smercio, il possesso e l'utilizzo successivo all'immissione in commercio, di prodotti che generano RNI e stimoli sonori, come anche le situazioni di esposizione alle RNI e agli stimoli sonori che non sono riconducibili a un singolo prodotto.

Viste nell'ottica della protezione dell'ambiente, il progetto mira a normare la presenza di apparecchi e dispositivi che non soggiacciono all'Ordinanza sulla protezione dalle radiazioni non ionizzanti (ORNI). Le misure previste (cfr. art. 1 e 3) vertono sulla messa in commercio dei dispositivi, sulla loro messa in servizio (se necessaria) e utilizzo, e sulle misure di controllo (a campione), il tutto coadiuvato da una adeguata informazione riguardo i potenziali pericoli legati ad un erroneo utilizzo degli stessi. L'art. 4 prevede inoltre la fissazione di valori di esposizione e di misure di protezione, senza però specificarne l'entità. È comunque positivo di prevedere l'obbligo di annuncio per manifestazioni (cfr. art. 4), anche se il regolamento cantonale di applicazione dell'Ordinanza contro l'inquinamento fonico (OIF) e dell'Ordinanza sugli stimoli sonori e raggi laser (OSLa) lo prevedono già.

Per ciò che concerne l'esecuzione è previsto che la Confederazione ne sia responsabile (cfr. art. 8), sempre che, in virtù dell'articolo 9, i controlli non siano trasferiti ai Cantoni. L'art. 9 attribuisce ai Cantoni il controllo, attraverso prove a campione, del rispetto delle norme di sicurezza del fabbricante di cui all'articolo 3 capoverso 1 nell'installazione, nell'utilizzo o nella manutenzione a scopi commerciali o professionali e tutta una serie di altri compiti stabiliti dagli art. 3, 4 e 5 della legge.

Il progetto non prevede l'assegnazione di valori di esposizione, delle misure di protezione e non definisce dei criteri minimi affinché possano essere considerati esauditi i requisiti minimi di controllo. Da qui nasce principalmente il timore che l'applicazione della nuova legge possa risultare particolarmente laboriosa e poco efficace in quanto i suddetti dispositivi non necessariamente devono essere notificati alle autorità che per di più devono esperire i controlli sopra citati senza che vengano formulate precise indicazioni riguardanti come gli stessi debbano essere svolti e quali valori debbano essere rispettati.

Ritenuto il fatto inoltre che le emissioni dei dispositivi colpirebbero prevalentemente il possessore del dispositivo o chi ne fa uso viene da chiedersi se la competenza della norma debba essere affidata ai servizi attivi in campo sanitario piuttosto che non in quello ambientale.

Per i contenuti legati al rumore nell'OIF (cfr. art. 2) riteniamo utile che vengano regolati anche i temi attualmente non contemplati, come l'infrasuono e l'ultrasuono. Ricontriamo comunque una certa difficoltà a stabilire quali siano o potrebbero essere i prodotti potenzialmente pericolosi (cfr. art. 3).

Al riguardo delle tematiche riguardante gli stimoli sonori e raggi laser (OSLa), ci sembra positivo che questo progetto si prefigga di normalizzare anche la protezione concernente i suoni non amplificati elettronicamente (cfr. rapporto esplicativo a pag. 18), fino ad ora non contemplati. Sotto questo aspetto è anche positivo che la nuova legge voglia regolare l'utilizzo dei puntatori laser portatili.

Comunque, sia per le questioni legate ai rumori, che per quelle legate agli stimoli sonori e raggi laser come pure per quelle inerenti le radiazioni non ionizzanti è opportuno segnalare che la mancanza di definizione dei valori d'esposizione e il fatto che i dispositivi mobili sfuggono alla procedura di autorizzazione e non sono pertanto tracciabili, rende difficoltosa l'applicazione della LRNIS.

Alla luce di quanto sopra consideriamo difficoltosa, ridondante e potenzialmente inefficace l'applicazione della normativa, oltretutto con un dispendio di risorse non indifferenti. In aggiunta a ciò le potenziali sovrapposizioni di competenze e di normative potrebbero creare maggiore confusione e conseguenti possibili errori di interpretazione e di valutazione dei singoli casi. In tal senso ci si domanda se sia effettivamente opportuno introdurre una nuova legge o se non sia sufficiente apportare eventuali adattamenti e modifiche nella legislazione già in vigore.

In conclusione riteniamo che l'iniziativa sia da rivedere e che le nuove norme, se del caso, siano inserite nelle normative già esistenti.

Vogliate gradire, gentili Signore ed egregi Signori, i più distinti saluti.

PER IL CONSIGLIO DI STATO

Il Presidente:


M. Bertoli

Il Cancelliere:


G. Gianella

C.p.c.:

- Direzione Dipartimento del Territorio, Residenza (dt-dir@ti.ch)
- Direzione Divisione Ambiente, Residenza (dt-da@ti.ch)
- Sezione Protezione Aria, Acqua, Suolo, Residenza (giovanni.bernasconi@ti.ch)
- Ufficio Prevenzione dei Rumori, Residenza (dt-spaas@ti.ch)
- Ufficio del medico cantonale, Residenza (dss-umc@ti.ch)
- Deputazione ticinese alle camere federali (delegato.berna@ti.ch,
joerg.debernardi@ti.ch, renata.gottardi@ti.ch, sara.guerra@ti.ch,
nicolo.parente@ti.ch)